

COMUNE DI BIANDRATE

(Provincia di Novara)

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 2 del 02.07.2020

Prot. 2956

IL SINDACO

PREMESSO che l'Autorità comunale competente può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla viabilità veicolare, anche a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTA la richiesta prot. 2826 del 26.06.2020, pervenuta dal sig. Cangi Francesco, titolare dell'esercizio denominato "la Bella Napoli" sito in Sereno Caccianotti n. 26, tendente ad ottenere la chiusura temporanea di Piazza della Chiesa nel tratto a lato della Torre dell'Acquedotto, lato destro verso la Chiesa Parrocchiale, sino all'inizio del viale pedonale, per permettere la collocazione di pedana, tavoli e sedie dalle ore 19,00 alle ore 01,00 nei giorni 3-10-17-24-31 luglio, nonché 7-14-21 agosto 2021 ai fini dell'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali collaterali alla attività di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO il sopralluogo di accertamento da parte del personale di Polizia Locale in data 01.07.2020;

VISTO l'art. 7 e 26 del D.Lgs. 10/04/1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada", e il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. N° 495/1992;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

O R D I N A

Il divieto di transito e di sosta sulla carreggiata a tutte le categorie di veicoli nelle giornate 3-10-17-24-31 luglio, nonché 7-14-21 agosto 2021 nella seguente località:

- 1. Piazza della Chiesa nel tratto a lato della Torre dell'Acquedotto, lato destro verso la Chiesa Parrocchiale, sino all'inizio del viale pedonale, dalle ore 19,00 alle ore 01,00;***

Nella circostanza sopra disposta dovrà essere osservato quanto segue:

- Al fine di evitare disagi alla circolazione, per gli utenti che transitano nelle vie adiacenti quelle predette, dovranno essere adottate tutte le necessarie misure cautelative per la sicurezza della circolazione stradale, predisponendo in particolare la deviazione del traffico mediante apposita segnaletica;
- Al termine delle attività è fatto obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei cartelli temporanei e ogni altro accessorio sistemato per segnalare l'area utilizzata e la deviazione di itinerario, nel momento in cui la necessità abbia termine;
- al personale preposto indicato dall'art. 12 del Codice della Strada, compete di far rispettare la presente Ordinanza.
- La presente ordinanza non si applica ai veicoli della Protezione civile, della Croce Rossa, dei Vigili del fuoco e di tutti quelli in possesso di autorizzazioni rilasciate in deroga al presente divieto, su richiesta.
- Le limitazioni alla circolazione e alla sosta di cui sopra saranno rese note a mezzo degli appositi cartelli e transenne che saranno posizionate a cura del Comune di Biandrate.

AVVERTE

- a) Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti, in entrambi i casi, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente.
- b) Che contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

L'Istruttore della pratica
Commissario P.L. Natalino GRIGGIO
f.to in originale

Il Sindaco
Geom. Luciano PIGAT

